MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 8

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136

L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilita' delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Versione in vigore dal 30 novembre 2024, non più in vigore dal 25 gennaio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia/art-8-norma-di-interpretazione-autentica-dell-articolo-56-del-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it